

## **ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO SE LA MALATTIA È DOVUTA ALL'AMBIENTE LAVORATIVO INSALUBRE**

È quanto stabilito dalla Cassazione con la recente sentenza 7 aprile 2011, n. 7946.

Nello specifico, la S.C. ha precisato che le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro per il superamento del periodo di comporto, ove l'infermità sia comunque imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro, che abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c., o di specifiche norme.

Secondo l'orientamento assunto dal Supremo Collegio, sarà onere del lavoratore provare il nesso causale tra la malattia che ha determinato l'assenza dal lavoro e il relativo superamento del periodo di comporto, nonché le mansioni espletate dal lavoratore.

Viene infine ribadito che il superamento del periodo di comporto integra la condizione sufficiente per il licenziamento e che quindi non è richiesta la prova del giustificato motivo oggettivo e della sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa.